



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 11 della Giunta comunale

OGGETTO: Delega al Responsabile del Corpo di Polizia Locale di Primiero, Sig. Vanni Iagher, a rappresentare e difendere l'Amministrazione nei giudizi d'opposizione promossi presso il Tribunale di Trento e il Giudice di Pace di Borgo Valsugana ai sensi dell'art. 204-bis del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 e degli artt. 22 – 22 bis e 23 della L. 24.11.1981 n. 689, inerenti il Codice della Strada.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **quattro** del mese di **febbraio**, alle ore 17.30, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Bellotto Gianni - Sindaco
2. Iagher Sandrina - Vicesindaco
3. Bettega Adriano - Assessore
4. Gubert Daniele - Assessore
5. Serafini Nicoletta - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bellotto Gianni, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Delega al Responsabile del Corpo di Polizia Locale di Primiero, Sig. Vanni Iagher, a rappresentare e difendere l'Amministrazione nei giudizi d'opposizione promossi presso il Tribunale di Trento e il Giudice di Pace di Borgo Valsugana ai sensi dell'art. 204-bis del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 e degli artt. 22 – 22 bis e 23 della L. 24.11.1981 n. 689, inerenti il Codice della Strada.

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dd. 29.03.2018 si stabiliva:

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia locale tra i Comuni di Canal San Bovo, Primiero San Martino di Castrozza, Mezzano, Imer e Sagron Mis e Comunità di Primiero, nel testo di cui all'allegato sub 1 composto di n.11 articoli unitamente alla tabella del costo pro capite comunale, a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione suddetta.
3. ...omissis....

Che la suddetta convenzione è stata formalmente sottoscritta il 03 maggio 2018, giusto Rep. n. 142/2018;

che il Corpo di Polizia Locale si occupa tra l'altro di prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale, nonché di vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza dei comuni.

Considerato che gli artt. 22 – 22 bis e 23 della L. 24.11.1981 n. 689 disciplinano il giudizio di opposizione innanzi al Tribunale e al Giudice di Pace contro i provvedimenti di pagamento (verbali, ordinanze ingiunzioni e cartelle o ruoli esattoriali), per le violazioni amministrative a leggi o regolamenti, contestate o non pagate nei prescritti termini, dai trasgressori o dai responsabili in solido.

Considerato, altresì, che l'art. 23 comma 4 della L. 24.11.1981 n. 689 recita: "l'opponente e l'Autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'Autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati";

che l'art 204-bis del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 al comma 1 prevede che alternativamente al ricorso innanzi al Prefetto, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S., possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il comma 4-bis cita che la legittimazione passiva nel giudizio spetta al Comune quando la violazione è accertata da funzionari, ufficiali e agenti di appartenenza.

Vista la richiesta del Corpo di Polizia Locale di Primiero, in cui viene proposto all'Amministrazione comunale di delegare il Responsabile del Corpo, sig. Vanni Iagher, a rappresentare in giudizio l'Amministrazione nei giudizi di opposizione promossi presso il Tribunale di Trento e presso il Giudice di Pace di Borgo Valsugana ai sensi dell'art. 204-bis del C.d.S. D.Lvo 30.04.1992 e degli artt. 22-22 bis e 23 della L. 24.11.1981, n. 689, inerenti in Codice della Strada

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che l'attività svolta Corpo di Polizia Locale possa portare alla necessaria difesa da parte dell'Amministrazione comunale di fronte ad eventuali ricorsi presentati dai trasgressori contravvenzionati;

che tale rappresentanza in giudizio sia strettamente connessa con l'attività svolta sul territorio dagli agenti del Corpo di Polizia Locale e che quindi rientri tra le competenze del Responsabile del Corpo anche quella di rappresentare l'Amministrazione qualora ve ne sia la necessità.

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Visto lo statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Accertato che l'oggetto della presente deliberazione, non inducendo alcuna spesa, non comporta accertamento di regolarità contabile e finanziaria e quindi non sussiste necessità del relativo parere;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di delegare il Responsabile del Corpo di Polizia Locale di Primiero, sig. Vanni Iagher, a rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale di Imer in tutti i giudizi di opposizione di cui all'art. 204-bis del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 e agli artt. 22 – 22 bis e 23 della L. 24.11.1981 n. 689, promossi innanzi al Tribunale di Trento e al Giudice di Pace di Borgo Valsugana, avverso i verbali, le ordinanze ingiunzioni e le cartelle o ruoli esattoriali di competenza di questo Ente.
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.
3. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bellotto Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).